

N. 4-2025

EX DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX 071981237 E-MAIL: m.brodolini@libero.it

- Il CND di Inarcassa è entrato nel XXI secolo?

Una storia nel lungo periodo, ed una domanda retorica ed anche provocatoria.
E poi perché questo numero sui generis?



Prima della risposta, un pò di storia non fa male, informa i giovani sul passato e, ripercorrendo la strada spesso si riescono a comprendere cose apparentemente senza senso, per cui parto dal libricino (per le dimensioni, un gran bel libro per i contenuti, specie per chi ama i numeri) che ci è stato fornito al compimento dei 50 anni di Inarcassa (ho riportato parte della 1° pagina), e comincio dalle premesse.

A volte riporterò *in corsivo* letteralmente quanto scritto nel libro, cosa molto più chiara di quanto potrei fare riassumendo.

Primi anni '50, si stanno gettando le basi per creare una Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (questi ultimi erano un'esigua minoranza!) ed ecco "... i concetti informativi posti alla base dell'iniziativa:

- 1) creare una cassa destinata a coloro (8.000 circa) che non fruissero già di altra previdenza e assistenza;
- 2) ancorare l'iscrizione obbligatoria ai ruoli delle imposte per redditi professionali da libera attività e prevedere, per il diritto a pensione, almeno 25 anni di iscrizione;
- 3) reperire i fondi attraverso un contributo individuale, un contributo sugli appalti, un contributo sulle prestazioni professionali ivi comprese le consulenze giudiziarie, un contributo sulla liquidazione delle parcelle, marche sui certificati e sulle relazioni di collaudo;
- 4) erogare prestazioni a titolo d'acconto in attesa di stabilire gli importi definitivi dopo il primo triennio di attività della cassa;
- 5) prevedere la costituzione di un conto individuale con versamenti volontari da parte dell'iscritto;
- 6) demandare al Regolamento il sistema da adottare per l'assistenza malattia;
- 7) escludere dall'iscrizione e dal riscatto i titolari di altre pensioni (escluse quelle di guerra), e che nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore della legge non avessero esercitato la libera professione con carattere di continuità. ..."

I concetti erano chiari (siamo nel 1954) ma, guarda guarda, anche allora, nel corso delle discussioni si ebbero stravolgimenti che portarono alla seguente proposta del tutto generica (1956)

- “...
1) costituire una cassa aperta a tutti gli iscritti agli Albi, provvisti o sprovvisti di altra tutela che fossero;
2) assoggettare a contributo indiretto tutta la produzione professionale;
3) demandare al Regolamento questioni d'importanza primaria per l'effettiva validità del sistema proposto. ...”

Il 14.3.1958 nasceva la CNPAIA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti, ed era subito nominato un Commissario per coordinare le varie attività.

Dopo un paio d'anni (erano previsti 6 mesi) si riunì il primo CND (21.3.1960).

Gli iscritti al 31.12.1960 erano 33.293, ingegneri e architetti che potevano per legge esercitare la libera professione, Liberi Professionisti (in seguito L.P.) o Dipendenti con il solo requisito del superamento dell'esame di Stato (a questi ultimi sarebbe spettato un trattamento pensionistico integrativo). Ecco gli iscritti

Iscritti al 31.12.1960	Ingegneri	Architetti	Totale
Liberi professionisti	13.595	2.980	16.757
Dipendenti	12.830	787	13.617
Totale	26.425	3.767	30.192
	2.786	315	3.101
Totale	29.211	4.082	33.293

Anni '60 boom economico e la situazione si evolve rapidamente, ma la Cassa “non è partita con il piede giusto”, infatti il consuntivo economico risultava di £ 31.131.043 (stanziamento iniziale del CND pari a £ 55.000.000, avanzo economico 23.868.597) ma il passivo, a seguito della gestione commissariale, era schizzato a £ 64.448.024 e ci si era indebitati con le banche per £ 104.151.516.

Le entrate necessarie dovevano essere garantite dal contributo individuale versato dagli iscritti, ma, soprattutto, dai proventi derivanti dal contributo sulle opere per le quali fosse richiesto un elaborato tecnico di competenza di ingegneri o architetti (non solo nell'edilizia ma

anche nella parte meccanica, elettrica, elettronica, impiantistica, navale etc.) che richiedesse approvazione di progetti, autorizzazioni, concessioni con apposito elaborato tecnico.

Il contributo era a carico dei committenti (1 per mille del costo dell'opera) ed il controllo dell'effettivo versamento a cura dalle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

La crescita economica e l'aumento degli iscritti in assenza di uscite per pensioni, fa sì che la Cassa si rimetta in sesto economicamente (almeno all'apparenza).

Ma la Cassa sbaglia i conti nel consentire agli iscritti almeno cinquantenni, una serie di agevolazioni, la principale di riscattare ben 15 anni di anzianità (quanto basta per andare in pensione al compimento dell'età pensionabile, di 65 anni, con 20 di anzianità) ad un costo molto conveniente per gli iscritti (fallimentare per la Cassa) ed a rate pagabili in due anni.

Tutti, ma proprio tutti, i sessantacinquenni (n. 3101 per l'esattezza) riscattano e vanno in pensione (ed anche quasi tutti i sessantatreenni che, finito di pagare le rate in due anni, vanno in pensione). Ben presto la Cassa si accorge della insostenibilità nel medio-lungo periodo, anche perché con il pensionamento era d'obbligo la cancellazione, così gli iscritti diminuiscono, mentre le pensioni aumentano ed aumenteranno.

Altre scelte non indovinate portano la Cassa in una situazione precaria per cui si chiede una svolta legislativa che arriva con la Legge 11 novembre 1971, n. 1046 - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, con l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti L.P. e l'abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.

In sostanza dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla Cassa ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, senza più diritto alla prevista integrazione pensionistica, solo restituzione del versato con interessi. Il classico percorso di inutilità previdenziale, i dipendenti hanno pagato, ma vengono loro restituiti i soldi, restando con classico pugno di mosche in mano. Ovvie le proteste dei dipendenti esclusi dalla pensione integrativa.

In realtà, in maniera silente, si otteneva anche l'eliminazione dalla Cassa dei dipendenti, che lentamente, ma inesorabilmente stavano crescendo di numero e ben presto avrebbero avuto la maggioranza assoluta, con le relative conseguenze.

E' il primo di una serie di colpi inferti ai dipendenti, anche se nel libro si minimizza la protesta, ritenendola poco giustificata (i L.P. altrimenti non avrebbero una pensione che invece i "fortunati" Dipendenti comunque avranno).

L'1% versato dai committenti resta solo pro L.P. quindi non è proprio un pari e patta come si vorrebbe far credere. Se ci fosse stata la "sfera di cristallo" negli anni '50, prima della costituzione della Cassa, i dipendenti non avrebbero partecipato in alcun modo, nessun diritto equivale a nessun dovere, quindi si sarebbero chiamati fuori da tutto e da tutti.

Comunque una volta fuori si pensava che i LP avessero marciato per loro conto ma, come si vedrà, la realtà sarà ben diversa, i dipendenti resteranno comunque invischiati.

Prima del nuovo CND, nomina di un Commissario Governativo (Ing. Luigi Giraudo) che in breve tempo risolve il transitorio e restituisce al CND i suoi poteri.

Certo la situazione economica non era migliorata più di tanto, infatti si doveva provvedere al rimborso delle somme versate dai dipendenti con relativi interessi.

Il Parlamento aveva preso cognizione delle difficoltà dell'Ente ed intendeva favorirne la ripresa economica, ed alla cassa furono concesse tutte le esenzioni concesse all'INPS, proprio altri tempi.

Ormai non ho più bisogno del prezioso libro in quanto nel 1971 iniziavo la libera professione, vedendo in prima persona tutti i problemi, ma continuerò comunque ad attingere almeno ai numeri.

La situazione economica della Cassa era difficile ed il contributo dell'uno per mille fu portato al due per mille (sempre sulle spalle dei clienti e sempre a favore dei soli L.P.).

Con il raddoppio dei contributi alla Cassa dal 1971 cominciarono a crescere gli avanzi di amministrazione, anche perché il n. di architetti ed ingegneri era in costante crescita (sia L.P. che dipendenti), così tali avanzi passarono dagli 800 milioni del 1970, al miliardo e 150 milioni del 1971 ai 2 miliardi e mezzo di £ del 1972 poi progressivamente agli 11 miliardi di £ del 1980.

Ricordo bene come ci si trovò tra l'incudine ed il martello, nel senso che i Comuni pretendevano il 2 per mille del costo dell'opera facendo riferimento a loro tabelle, mentre i costruttori, nel mio caso all'epoca la maggior parte dei miei committenti, pretendevano di pagare sul valore dell'opera così come costava loro, quindi computo metrico preventivo, prezzi forniti dell'impresa ed ecco che **il 2 per mille oscillava in più o in meno, con continue contestazioni sul costo dell'opera**. Ricordo che in quegli anni erano pochissimi i privati che provavano a costruire in proprio, quindi la contestazione era su quasi tutti i progetti, in quanto anche i privati si mettevano nella stessa posizione dei costruttori.

Alla fine interveniva il legale dell'impresa che minacciava azioni legali, richieste di indennizzi per il danno sulla ritardata licenza di costruzione, sull'autorizzazione etc. e l'impiegato o il funzionario, paventando un'azione a suo carico, spesso rivedeva le sue posizioni.

Dal canto suo Inarcassa, per mettere dei paletti, fece delle sue tabelle sul costo delle costruzioni, distribuendole ai vari Enti, nel tentativo di risolvere il tira e molla, con il solo risultato di complicare ulteriormente. Nella mia zona (Italia centrale), ma anche altrove, i costruttori sostenevano che si trattava di tabelle "taroccate", forse i fabbricati costavano così a Milano centro, o a Roma centro, non certo al sud ed al centro Italia in generale, specie nelle Marche, ed ancora computi metrici etc., non sto a ripetere.

Tra l'altro **i costruttori lamentavano che se dovevano pagare un contributo di solidarietà per la categoria, avrebbero dovuto pagarlo per la loro categoria, quella dei costruttori**, non degli ingegneri ed architetti, che semmai dovevano provvedere in proprio, ed il ragionamento non fa una piega.

Vedremo come poi di fatto i costruttori (ed i committenti in generale) riuscirono a liberarsi di tale fardello che, cambiando forma, che andò a pesare più sui professionisti, liberi o dipendenti, che sui committenti.

Intanto iniziavo l'insegnamento e la mia vita si trasformò da L.P. a dipendente, con cancellazione dalla Cassa.

Chiesi alla Cassa la **restituzione di quanto versato, ricevendo per risposta un diniego, in quanto i miei versamenti erano inferiori all'anno solare?!**

Di corsa dal mio legale (un amico dai tempi del Liceo Classico) che, vista la normativa, diceva che era un mio diritto avere indietro quanto versato, ma occorreva un'azione legale e, dopo svariati anni avrei avuto indietro il versato, con tanto di interessi. Nel frattempo però avrei dovuto mettere da parte dei bei soldoni, in quanto la somma restituita non sarebbe bastata per la sua parcella.

Ovvio che non feci alcuna azione legale ma nel parlare con dei colleghi raccontavo il mio caso e tutti i più anziani, come se si fossero accordati, mi dicevano in coro **"... sai come chiamano la cassa di ingegneri ed architetti? ... No? ... la "Cassa dei ladroni!" ed a seguire una grande risata**.

Ormai ero prima di tutto un Dipendente Scuola poi, nel tempo che rimaneva, un Professionista, molto limitato in quanto non potevo assumere determinati incarichi che o per impegno, o per tempistica, si sarebbero sovrapposti all'impegno scolastico, che veniva per primo.

Erano tempi in cui il lavoro per ingegneri ed architetti era abbondante e nessuno si lamentava di questo doppio lavoro dei dipendenti, oggi demonizzato, anzi i L.P. erano contenti di tale situazione in quanto i Dipendenti sottraevano loro solo piccoli lavori, quella che i L. P. chiamavano "spazzatura urbanistica".

Si arriva al 1976 e ci sono le elezioni per il Consiglio dell'Ordine di Macerata ed ecco che un collega ingegnere, insegnante come me, che stava per andare in pensione, mi suggerisce di presentarmi al suo posto, secondo lui ero la persona adatta a rappresentare i

dipendenti ed a difendere i loro interessi in un Consiglio dell'Ordine fortemente sbilanciato a favore dei L.P., così mi sono candidato entrando a far parte del Consiglio dell'Ordine di Macerata, carica che ho ricoperto per quasi 40 anni (circa 10 anni quale dipendente poi 30 quale L.P.) talvolta interrompendo il mandato o per fare spazio a giovani colleghi, o perché la normativa aveva limitato a due il numero di mandati consecutivi.

Questa partecipazione al Consiglio dell'Ordine mi ha consentito di essere sempre aggiornato sulle normative che si susseguivano.

Il 2 per mille faceva acqua da tutte le parti così, per sostenere la Cassa, si chiede ed ottiene il cambio di normativa.

La Legge 3 gennaio 1981, n. 6 che

- introduce per i L.P., al posto dei modesti versamenti in quota fissa ogni 2 mesi, il contributo soggettivo pari 10% sul reddito netto sino a £ 40.000.000 con un minimo a £ 600.000 l'anno (importo versato valido ai fini pensionistici) ed un contributo del 3% sul supero dei 40.000.000 di £, quale contributo di solidarietà per la categoria (non valido ai fini pensionistici);
- introduce inoltre, al posto del 2 per mille predetto, **per tutti gli iscritti agli albi, dipendenti compresi il contributo integrativo, una maggiorazione della parcella nella misura del 2% dell'imponibile** (notare che all'epoca erano in vigore i minimi tariffari inderogabili).

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 Art. 10. Contributo integrativo.

“... tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza ...”

Già dal testo chi legge (il costruttore o il privato che commissiona l'opera) **indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore** lo interpreta come una possibilità di pagare o non pagare il balzello, e la lingua italiana è dalla sua parte, infatti nella Legge non si dice “dovuto” ma “ripetibile”.

Dal vocabolario Treccani “ripetibile agg. [der. di ripetere]. - Che si può ripetere, che può essere ripetuto” e sempre da tale vocabolario “ripetere (ant. repètere) v. tr. [dal lat. repet re, comp. di re- e pet re «chiedere ...»] quindi trattasi di una possibilità, non di una certezza, ed il completamento della frase **indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore** chiarisce che il committente può anche non pagare, e di fatto non paga.

Ora un L.P. che non riesce ad incassare il 2% lo deve mettere di tasca sua, non è che faccia salti di gioia, ma sa che sono soldi che vanno nella sua Cassa, ma un dipendente proprio non la digerisce, sono soldi che prendono il volo per altri lidi.

Dopo essere stato buttato fuori dalla Cassa, riprendendo a mala pena i suoi soldi, **il Dipendente ora si trova a dover versare nuovamente delle somme alla CNPAIALP**, soldi persi che, dalle sue tasche, andranno in quelle dei L. P..

Qualcuno sostiene che non è vero?

La classica scena all'inizio di un lavoro (anno 1982 in vigore la legge 6/1981 ed all'epoca ero dipendente):

- il cliente “... dovresti farmi questo progetto ... quanto mi viene a costare? ...”
- il Professionista dell'epoca, L.P. o Dipendente poco importa, tariffario alla mano “... costo dell'opera 20 milioni aliquota 9,96477%, £ 1.036.336 + accessori 30% + IVA 18% sommano £ 1.589.739 ...”
- “... accessori ??? ... ”
- “... le spese vive ... ”
- “... su un progetto che spese hai? ... poi un pò di sconto ...”
- “... la tariffa è un minimo inderogabile, comunque riducendo le spese (talvolta sino ad azzerarle) £ 1.036.336 + IVA 18% = £ 1.222.877 ...”
- “... dai metti un valore dell'opera un pò meno di 20 milioni facciamo £ 1.200.000 e non se ne parla più ...”
- “... dimenticavo, dal 1° gennaio oltre l'IVA che è passata dal 15 al 18% c'è anche i contributo integrativo del 2% quindi £ 1.036.336 + 2% integrativo + IVA 18% = £ 1.247.334 ...”
- “... dai abbassa ancora un un pochino i 20 milioni e facciamo 1.200.000 e la

chiudiamo qui, anche perché ho sentito Tizio che mi ha detto che l'integrativo non lo applica nessuno ... vuoi perdere un cliente per così poco? ...”

Anche gli Enti pubblici ostacolano il 2% che, per legge, può anche non essere riaddebitato al committente quindi, in presenza di un tariffario con dei minimi obbligatori, gli incarichi gli Enti pubblici li affidano a chi non chiede questo 2%. Se si chiede la maggiorazione la richiesta è più alta e si viene esclusi dall'incarico.

E' chiaro che il 2% rimane in carico al progettista ma andrà alla Cassa dei L.P..

Un colpo basso per i professionisti, ma un colpo doppiamente basso per i dipendenti che da una parte si fanno carico del 2%, dall'altro debbono versarlo ad una Cassa di cui non fanno parte, ma verso la quale ora hanno specifici doveri ed obblighi senza alcuna contropartita.

Di solito chi riscuote per conto terzi ha l'aggio esattoriale, in questo caso per i dipendenti non solo non c'è alcun aggio, ma c'è anche il gravame di contabilità aggiuntiva, di dichiarazioni e versamenti, con tanto di sanzioni al minimo ritardo od errore, un colpo basso non doppio ma triplo.

Alla fine del mio mandato quale Delegato provinciale in Inarcassa si stavano studiando delle ipotesi per aumentare la platea degli iscritti ed una delle ipotesi prospettata per il nuovo CND (2025-2030) era proprio quella di rendere nuovamente iscrivibili architetti ed ingegneri dipendenti, come fanno altre casse, ad esempio la Cassa Geometri.

La storia dovrebbe insegnare qualcosa ma purtroppo si tende a dimenticare ed a ripetere gli stessi errori.

Ora vado un pò sul personale ma questo per far capire certe situazioni anomale che si sono presentate.

La vita è imprevedibile, sorgono problemi fisici che mi fanno capire che la mia carriera in ambito scolastico non potrà essere tanto lunga.

All'epoca c'erano le “baby” pensioni per favorire l'occupazione dei cosiddetti baby boomer, i nati tra il 1946 ed il 1964 che essendo eccessivamente numerosi¹ avevano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, e con le baby pensioni, si creavano più posti lavorativi a disposizione.

La pensione anticipata faceva al mio caso, ma dovevo attendere qualche anno prima di poter maturare il diritto, per cui decidevo di stringere i denti pur di maturare tale diritto, dopotutto dovevo provvedere alla famiglia e questa normativa poteva aiutarmi.

Nel frattempo lo stato italiano comincia a rendersi conto di aver sbagliato le previsioni circa le baby pensioni, quindi, non essendo più possibile intervenire su chi già era andato in pensione (la pensione è un rapporto tra le parti chiuso a tutti gli effetti, rapporto non più rivedibile) va a tagliare su chi ancora non ha maturato il diritto e sarebbe andato in pensione più avanti (la domanda di pensionamento all'epoca si faceva un anno prima della maturazione del diritto).

Tra la mia domanda e la maturazione del diritto lo stato modificò la legge sul calcolo della pensione futura bloccando la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, che allora era la parte maggiore dello stipendio.

Chi era andato in pensione prima di me, ad esempio con 20 anni di attività, aveva la rivalutazione della pensione completa, mentre la norma modificata scindeva tra stipendio (all'epoca meno del 50% dell'importo percepito) ed indennità integrativa speciale (all'epoca più del 50% del percepito) e quest'ultima non sarebbe più stata rivalutata per l'inflazione, sino al compimento dell'età pensionabile, successivamente le due pensioni sarebbero tornate identiche con la stessa rivalutazione.

Nell'immediato la pensione si sarebbe calcolata come prima, ma negli anni

¹ Oggi si cercano di incrementare le nascite, allora si cercò di mettere un freno, quale è la soluzione corretta per il pianeta (diminuire le nascite per non compromettere ulteriormente la situazione già critica per sovra popolazione) e per lo stato italiano, ed anche Inarcassa (incrementare le nascite per avere una migliore sostenibilità)?

successivi la quota relativa all'indennità integrativa non sarebbe più stata rivalutata e, con una svalutazione che all'epoca viaggiava a 2 cifre percentuali, era evidente che ben presto la mia pensione sarebbe stata dimezzata rispetto a chi era già andato in pensione prima della modifica. Solo al compimento dell'età pensionabile normale - all'epoca 65 anni - ci sarebbe stato il riallineamento.

In merito alla mia domanda il ministero chiese se, vista la modifica legislativa, volevo ritirare la domanda di pensionamento o meno. Ovvio che trattandosi di un problema fisico non avevo scelta, meglio la metà di qualcosa che niente, poi ai 65 anni si sarebbe riequilibrato tutto quindi confermavo ed alla scadenza prevista andavo in pensione, e per la Cassa sono diventato il cosiddetto PAE (Pensionato di Altro Ente).

Certo con l'aiuto della sfera di cristallo avrei dovuto ritirare la domanda di pensione per poi ripresentarla alcuni mesi più tardi, infatti la situazione si è capovolta.

Di fronte al marchingegno stipendio-indennità integrativa speciale, i sindacati scuola, vista la modifica normativa, chiesero un congruo aumento salariale ed inoltre che tutto il percepito fosse considerato stipendio (niente indennità su cui lo Stato poteva manovrare a seconda delle necessità).

Alla risposta ministeriale negativa venne organizzato il più duro sciopero del settore scuola mai effettuato. Dopo lunga trattativa si giunse al compromesso: un aumento salariale ridicolo ma riconoscimento di quasi tutto il percepito nella voce stipendio, la voce indennità fu limitata a pochi punti percentuali, e solo a fini specifici.

Per la cronaca lo Stato poi non ha mantenuto i suoi impegni e con una serie di modifiche legislative che sono passate inosservate (interessavano pochi lavoratori che erano nella mia posizione o in posizione simile) eliminò, anche dopo la soglia pensionistica, la rivalutazione della quota contributiva, ma di questo me ne accorgerò solo dopo i 65-66 anni.

Di fatto oggi la mia pensione, a parità di anzianità (20 anni per le pensioni baby degli uomini) è circa la metà di chi è andato in pensione sia pochi mesi prima di me, sia pochi mesi dopo di me.

Ho riportato quanto sopra solo per la cronaca, ma di tutto questo alla Cassa non solo non dovrebbe interessare nulla, ma non deve interessare assolutamente nulla, si tratta di rapporti cui la Cassa è totalmente estranea, invece ...

Vengo al rapporto con Inarcassa. Chiuso il rapporto da dipendente ora ritorno L.P. a tutti gli effetti, secondo le norme della Cassa ex CNPAIA ora CNPAIALP (LP finali per Liberi Professionisti). Quale Libero Professionista scrivo alla Cassa comunicando la mia nuova condizione, specificando che godo già di una pensione, pertanto l'iscrizione alla Cassa sarebbe servita per una seconda pensione, che non era di mio interesse.

All'epoca avere due pensioni era rarissimo, e tale imprevista comunicazione creò alla Cassa una gran confusione per l'interpretazione delle norme vigenti (siamo nel 1986).

In fin dei conti la Cassa era nata per dare pensioni ai L.P. ed integrazioni di pensione ai Dipendenti, poi strada facendo il dietro front, niente più dipendenti e restituzione del versato in quanto la Cassa non ne vuol sapere di integrazioni di pensione. Ora si ripresentava il caso di un pensionato che, se iscritto, avrebbe avuto il concreto diritto ad una seconda pensione!

La Cassa tergiversò per circa tre anni, poi nel 1989 decise che era obbligatoria la mia iscrizione con effetto retroattivo dal 1986, inviandomi il conto di 3 anni da pagare tutti insieme ed immediatamente, con tutti gli interessi del caso, creandomi un evidente danno fiscale²

Chiesta ed ottenuta una rateazione triennale con ulteriori pesanti interessi sulla dilazione ero diventato L.P. a tutti gli effetti, anche se in maniera non lineare e con ripercussioni fiscali negative solo in parte attenuate dalla dilazione concessa, ma ovviamente alla Cassa non importa nulla del danno arrecatomi, e non parliamo di noccioline.

Quale L.P. mi documento sulle norme che regolano Inarcassa; in pratica all'epoca c'era la legge 3 gennaio 1981 n. 6, di lì a poco modificata ed integrata dalla legge 11 ottobre 1990 n. 290, tutto era nella norma, compatibilmente con quanto già esposto.

² Sarei andato in forte passivo fiscale per l'anno 1989 e lo Stato italiano non è che restituisca soldi indietro se si va in passivo.

Passa il tempo e, nel 1994, il Delegato Inarcassa per Macerata comunica al Consiglio dell'Ordine che era in riunione, che non poteva ricandidarsi, avendo completato due mandati consecutivi, quindi occorre la sua sostituzione. L'allora presidente dell'Ordine (è stato Presidente dell'Ordine per 44 anni consecutivi, un record) senza pensare un attimo, si rivolse a me dicendo che ero il più giovane del Consiglio ed a me spettava questo sacrificio, "poche storie l'argomento è chiuso, vai a Roma e cerca di mettere un pò d'ordine in quel disordine che c'è".

L'elezione? Una formalità, quando il Presidente dava indicazioni agli iscritti, queste erano assimilabili ad un ordine indiscutibile.

Prima di andare alla Cassa ho provato a prepararmi con l'aiuto del Delegato uscente che cercò di spiegarmi il funzionamento, mi sentivo preparato ma ...

Era il 27 giugno 1995, quando, all'hotel Parco dei Principi presi posto in CND, rapida elezione del Presidente dell'Assemblea e subito elezioni del Nuovo CDA. Cominciano a presentarsi i candidati quando arriva l'intervento di un delegato che, nel presentarsi, afferma che si stanno candidando delegati che sono al terzo mandato consecutivo, delegati che non dovevano neppure essere eletti e che, se dovessero far parte del CDA, invaliderebbero tutte le decisioni future del CDA, con conseguenze imprevedibili.

Che storia è questa, il mio predecessore ha affermato di non essere ricandidabile in quanto sarebbe al terzo mandato consecutivo, cosa non ammessa, e qui sembra che la maggioranza dei Delegati sia proprio al terzo mandato consecutivo, al quarto mandato ed oltre.

Visto il caos che ne era seguito il Presidente dell'Assemblea chiedeva silenzio, dal momento che il numero di Delegati era quasi raddoppiato rispetto al precedente CND, essendo presente un architetto per ogni Provincia anziché un architetto per ogni Regione, poi sospendeva l'assemblea per stabilire come si dovesse proseguire.

Ma come, gli architetti, che all'epoca erano più numerosi degli ingegneri, avevano un solo Delegato per Regione, non per Provincia come gli Ingegneri? Assurdo. Tutta l'Assemblea era in una situazione assurda, era o non era vero che non ci si poteva candidare per il 3° mandato?

Torna il Presidente dell'Assemblea e dice che si è chiesto di parlare di un argomento che non è ammissibile, non essendo all'Ordine del giorno. Gran confusione e nuova sospensione ed io mi chiedo se sarà mai possibile mettere ordine, comunque si andrà avanti con l'elezione. rieletti tanti al 3° mandato ed oltre.

Al successivo CND viene presentato il nuovo CDA, presieduto ancora dall'Ing. Conti, che tra l'altro chiarisce che circa il 3° mandato ci sono dei ricorsi, controricorsi, posizioni diverse, è tutto rimandato (meglio sarebbe stato dire insabbiato, sarà consentito il 3°, il 4° ...).

Non voglio fare la cronaca di tutte le riunioni del CND, ma in una delle successive riunioni, il 15.12.1995 ci viene presentato il nuovo Statuto Inarcassa (approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995), ed ecco che noto un articolo strano, l'Art. 31- Pensionati di altro Ente, e lo riporto

"Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta."

Tale articolo discorda dalla Legge 3 gennaio 1981 n. 6, anche come aggiornata con la Legge 11 ottobre 1990 n.290 che non prevede tale esclusione. Protesto in quanto non è possibile che uno Statuto prevalga su una Legge di rango primario

E' la prima ingiustizia contro il PAE che non può avere pensione di inabilità, invalidità o indiretta a prescindere, non esiste alcuna motivazione ufficiale. Ma se i doveri sono gli stessi, anche i diritti debbono essere gli stessi, concetto universalmente riconosciuto ed indiscutibile, ma non secondo Inarcassa che, a parità di doveri non concede gli stessi diritti.

Ho chiesto e richiesto sino alla noia spiegazioni che in sostanza sintetizzo come segue: i canali ufficiali dicono che questa è la delibera del CND precedente approvata anche dai ministeri quindi c'è poco da spiegare, è una volontà del CND che nel merito è sovrano. Posso comunque impugnare l'articolato per vie legali, ma dovrei dimettermi da Delegato in quanto, facendo azione contro la Cassa, perderei il requisito di onorabilità, e se non mi dimettessi sarei comunque espulso.

I colleghi del CND sostengono che i PAE già hanno la "fortuna" di godere di altra pensione, che altro vogliono? Non importa il quantum (potrebbe essere anche di una pensione di poche lire), il PAE non può avere pensione di inabilità, invalidità o indiretta a prescindere perché si sommerebbe alla pensione in essere che già di per sé è una grande fortuna, o alla baby pensione, stragrande fortuna, la motivazione è già insita nella situazione oggettiva dei

PAE.

Quanto sopra sostenuto, anche da personaggi di spicco di Inarcassa è una sequenza di stupidaggini, non si tratta di “fortuna” ma di rapporti regolati da norme statali che contemplavano la pensione anticipata. E' un rapporto concluso tra un lavoratore e lo Stato, rapporto cui Inarcassa è totalmente estranea.

Non piacciono queste affermazioni, bene le ripropongo in chiave più moderna, il 110% quello sì che è stato una fortuna! Se un ingegnere o un architetto ha un'ottima situazione economica, tanto da avere più case in proprietà e magari una di queste o più d'una, ha bisogno di grandi riparazioni, ecco che si presenta l'opportunità di riparare tale seconda, o terza o ennesima casa che sia, non solo gratuitamente, ma se ha grandi somme da pagare al fisco (e certamente le ha se ha parecchie case) ricavando anche un utile del 10% con soldi che lo stato italiano prende anche da chi fatica a tirare avanti ed a pagare l'affitto.

Che ne pensano i Delegati di oggi? Che tale ingegnere o architetto sarebbe stato uno stupido se non avesse approfittato di tale situazione, non che bisognerebbe tagliargli la pensione di Inarcassa!

L'unico vero motivo di questo atteggiamento è che se ai PAE si toglie qualcosa, c'è qualcosa di più da dividere tra i L.P. “puri”.

Non sono l'unico a notare questo “svarione” ed i dipendenti, che si vedono anche come futuri PAE, presi di mira dai L.P., assieme ai sindacati cominciano a muoversi per svincolarsi dai sempre maggiori “doveri” e nessun diritto.

In piena fase di movimento dei Dipendenti, assieme ai Sindacati, per trovare la soluzione alla scomoda situazione in cui si trovano, e cercare il modo di distaccarsi una volta per tutte dalla Cassa, ecco il Sisma Umbria Marche del 1997.

Il CDA, Ing. Conti in testa, prende la palla al balzo e stanziava una sostanziosa somma per aiutare ingegneri ed architetti colpiti dal sisma, sia per lo studio dove svolgono attività che per l'abitazione, e questo sia per i liberi professionisti che per i dipendenti!

Grande successo dell'iniziativa che, in 2-3 mesi riesce a finanziare le richieste per un importo mediamente attorno al 75% del fabbisogno le somme sono state attinte dal contributo integrativo contributo di solidarietà che sembrava andare tutto solo verso i L.P. e che invece ora ha aiutato anche i dipendenti, contestazioni azzerate!

Non sarà così in occasione di altri eventi calamitosi (sisma dell'Aquila, alluvioni etc., ai Dipendenti andranno solo le briciole) ma ormai l'organizzazione separatista dei dipendenti ha perso di consistenza, per di più le norme tendono sempre a cambiare, ed andare controcorrente è sempre più difficile.

Lo Statuto è in continua evoluzione e non si perde occasione per punzecchiare i dipendenti che tipicamente sono coloro che, non arrivando alla pensione, chiedono la restituzione dei contributi. Un esempio su tutti.

Lo statuto del 1995 recita all'art. 40

Art. 40 - Restituzione dei contributi

40.1 Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ovvero si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 22, degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente, dei contributi trasferiti e di quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché delle eventuali somme versate a titolo di riscatto.

esattamente quanto diceva la legge 290/1990, ma nel 1999 tale articolo dello Statuto viene modificato

Art. 40 - Restituzione dei contributi

40.1 Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ovvero si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 22, primo comma lettera a), degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente nella misura pari al 95% di quanto complessivamente versato e dei contributi trasferiti e di quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990

n. 45, nonché delle eventuali somme versate a titolo di riscatto.

Prima si restituiva il 100% del versato (e pochi interessi), poi, senza alcun motivo si restituiva il 95% del versato (e pochi interessi), un chiaro esempio di appropriazione indebita, un furto del 5% di una prestazione previdenziale, come se oggi abbassassimo le future pensioni dei L.P. del 5% senza motivo.

Il fatto era gravissimo, anche perché lo Statuto disattendeva la legge 290/1990, e mi opposi con tutte le mie forze ma in CND gli ex Dipendenti, erano circa il 2% dei delegati (il dipendente, non essendo L.P. non poteva essere Delegato) così a colpi di regolari votazioni (si fa per dire, se, come da normativa, non può essere presente la rappresentanza dell'opposizione) inevitabilmente e "democraticamente" il Dipendente soccombeva, complice il controllo ministeriale che non notava tali anomalie.

La giustificazione del malto era ... 5% per oneri di gestione, quando portando i soldi in banca, al ritiro, il capitale era restituito per intero, con fior di interessi. Un comportamento peggiore della più disonesta delle banche.

Sono ricorso ad un legale (il mio era particolarmente in gamba ed onesto) e questo mi convinse a desistere, in fin dei conti vi era l'approvazione ministeriale, una specie di riconoscimento di esistenza delle spese di gestione (altrimenti vi sarebbe stata la disapprovazione), e se le spese di gestione bene o male le aveva riconosciute il Ministero, come poteva non riconoscerle il giudice? Causa temeraria, si direbbe oggi.

Passo agli anni 2000 quando avevo già alle spalle circa 15 anni da dipendente ed altrettanti da L.P., ed ero un PAE, avendo ben chiari i due punti di vista, mentre i L.P. "puri" senza periodi significativi da dipendenti, avevano chiaro il solo punto di vista dei L.P..

Il dipendente, che negli anni '60-'70-'80 svolgeva solo limitati lavori, non era neppure preso in considerazione, il lavoro per i L.P. "puri" era sovrabbondante, nessun problema.

Col passare del tempo il lavoro diminuiva, con conseguente aumento della concorrenza, sino ad arrivare allo scriteriato "Decreto Bersani" (16 marzo 1999, n. 79) con il tracollo dei compensi per l'eliminazione delle tariffe.

Il dipendente viene visto sempre più come un concorrente scorretto in quanto, partendo da una (presunta) situazione di stabilità economica, sottrae lavoro ed utili ai L.P. che vivono solo di quel lavoro, occorre correre ai ripari in ogni modo.

Il principio che ad ogni prestazione debba corrispondere un versamento all'ente previdenziale di riferimento e che tale versamento debba comunque essere produttivo ai fini previdenziali si sta facendo strada ed Inarcassa potrebbe essere costretta a dare delle pensioni anche ai Pensionati di altro Ente, con un costo non preventivato.

Sinora si è andati avanti in sostanza con l'Art. 20 della Legge 290/1990 che riporto

"Art. 20 - Restituzione dei contributi

20.1- Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dalla iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9, nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

20.2 - Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreché i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

20.3 - Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti."

Ovvio che questa norma avvantaggia economicamente Inarcassa che incassa dai PAE somme che non daranno luogo a pensione a meno che non si tratti di baby pensionati, di cui dirò poi.

Il caso tipico è il dipendente scuola che va in pensione per limiti di età (diciamo 65 anni) e svolge attività professionale, per ottenere la pensione dovrebbe arrivare ai 95 anni ancora in attività, ed anche qualora maturasse il diritto, usufruirebbe della pensione per un periodo irrisorio (con evidente super vantaggio economico per Inarcassa).

In questa situazione il dipendente quando decide di smettere di lavorare chiede la restituzione dei contributi (con interessi) e riesce sì e no a fare un pari e patta.

Se poi capitano incidenti di percorso, ad esempio il decesso improvviso e non si

hanno parenti che hanno diritto alla restituzione per Inarcassa è una vera fortuna.

Più semplicemente capitano anche casi in cui i parenti non hanno conoscenza della normativa (all'epoca le informazioni erano minime rispetto ad oggi) e non fanno la necessaria domanda di restituzione, di fatto i PAE hanno solo contribuito alle finanze dei L.P.

Capitava, e capita ancora oggi (posso farvi nomi e cognomi) che un dipendente con partita IVA (oggi riconducibile in qualche modo all'attività professionale, allora qualsiasi p. IVA) va in pensione (talvolta senza neppure essere a conoscenza dell'esistenza di Inarcassa) ecco cosa succedeva 9-10 anni dopo il pensionamento (oggi 4-5 anni dopo il pensionamento, dato che la prescrizione è dimezzata nella tempistica).

La Cassa iscrive d'ufficio l'ex Dipendente pensionato e chiede i minimi di 9-10 anni, talvolta anche più anni se c'era stata un'interruzione dei termini³ (oggi 4-5 anni, talvolta anche più anni per l'interruzione dei termini) con sanzioni oltre che per non aver pagato i minimi anche per omessa domanda di iscrizione, interessi, omesse dichiarazioni annuali e quant'altro. Come contropartita l'ex Dipendente avrà prestazioni insignificanti.

Di fronte a questo furto vero e proprio⁴ nei primi anni del 2000, se le somme che la Cassa chiedeva erano alte si andava al contenzioso cominciando dal giudice del lavoro che in genere al 1° grado di giudizio propendeva per il dipendente, ma al 2° grado l'esito era più altalenante e quasi sempre si arrivava alla Cassazione, nel frattempo però, data l'età degli ex dipendenti (almeno 70 anni all'avvio del procedimento) nelle more del giudizio tanti ex dipendenti passavano a miglior vita.

Gli uffici Cassa valutavano che ogni causa aveva mediamente un costo di spese legali superiore ai 15.000 €, quindi occorreva cambiare normativa in quanto Inarcassa otteneva poco in termini economici a fronte di un notevole impegno per gli uffici.

Per l'ex dipendente il danno economico invece è notevole e faccio due conti con le sanzioni attuali molto alleggerite in quanto il 2% di sanzione mensile è stato ridotto all'1% (da circa ottobre 2010) ed il massimo della sanzione del 2% era al 60%, mentre il massimo della sanzione all'1% è del 30%, quindi nell'esempio oggi si hanno sanzioni di circa la metà di quanto erano ante 2011, vedasi esempio a seguire molto approssimato e riferito all'anno 2024

Somme non pagate anno 2020 € 3.099 di cui soggettivo € 2.355

Somme non pagate anno 2021 € 3.118 di cui soggettivo € 2.360

Somme non pagate anno 2022 € 3.099 di cui soggettivo € 2.365

Somme non pagate anno 2023 € 3.099 di cui soggettivo € 2.475

Somme non pagate anno 2024 € 3.099 di cui soggettivo € 2.695

evito di mettere parte del 2025 che sarà sanzionato il prossimo anno

totali non pagati € 16.198 di cui soggettivo € 12.250

cui corrispondono circa sanzioni ed interessi per oltre 10.000 €, totale da pagare subito oltre 26.000 € (calcolo molto approssimativo; per eventuali dilazioni gli importi aumentano).

Se poi l'ex dipendente si avventura in una causa oltre al danno si avranno le spese legali, ed è quasi certo che Inarcassa ricorrerà, qualora perdente, in tutti i gradi di giudizio.

Di solito l'interessato cade dalle nuvole, dapprima pensa ad un errore, telefona, si informa, poi sente un suo legale, ma non conoscendo il RGP non solo non riesce a recuperare il 70% della sanzione col ROP, ma neppure a recuperare il 30% dell'ACA in quanto supera i termini delle agevolazioni sulle sanzioni.

Alla fine della fiera, dato che di solito non si infilerà in una causa già persa, vista l'attuale normativa, pagherà oltre 26.000 € se si sbriga, diversamente agirà una società di recupero crediti che aggiungerà i suoi aggi esattoriali, con conseguenti ulteriori aumenti.

Se ha la capacità economica, cancellatosi da Inarcassa per non avere ulteriori esborsi, saldato il debito potrà chiedere la pensione che gli spetta col sistema contributivo

³ All'epoca di routine Inarcassa inviava, prima dello scadere dei 10 anni, una racc. A.R. interruttiva di qualsiasi termine, così poteva, in teoria, andare indietro sin quasi a 30 anni.

⁴ Ad esempio immaginiamo una richiesta di Inarcassa all'ex dipendente di € 20.000 scomponibile in € 10.000 di contributo soggettivo, restituibile a domanda avendone i requisiti, ed € 10.000 di sanzioni ed interessi, l'ex dipendente, data l'età, optava per la restituzione, con una perdita secca di € 10.000. In pratica Inarcassa fa il Robin Hood alla rovescia, dà al povero 10.000 € per aiutarlo nella sua vecchiaia, ma dopo avergli sottratto 20.000 €.

sull'importo di 12.250 € (utile versato ai fini pensionistici) così più del 50% è stato fagocitato da Inarcassa (pro L.P.).

Ipotizzando che il sanzionato abbia 70 anni prenderà una pensione di circa 800 € l'anno lordi e, per riprendere i suoi soldi dovrebbe superare abbondantemente i 100 anni di età, ma se vive nella vita media prenderà poco più del 40% di quanto sborsato. Ma è veramente questo il fine di Inarcassa?

Inarcassa ha svolto alla lettera il suo ruolo di ente che deve fornire le prestazioni previdenziali, il sanzionato ha la sua brava pensione contributiva, peccato solo che il conto non quadri e che Inarcassa si è appropriata mediamente di oltre 13.000 € per ogni caso che si presenti (anni addietro il conto era più che doppio).

Ottimo esempio di assistenza all'iscritto che ha indiscutibilmente esercitato la professione con carattere di continuità (le regole le fanno i L.P. di Inarcassa, in assenza dei Dipendenti), il particolare che fatture ed incassi siano tutti a zero è assolutamente irrilevante, perbacco, la legge non ammette ignoranza.

C'è un sito molto ben fatto, si possono avere tutte le informazioni possibili, il Presidente di Inarcassa assieme a quello della Fondazione Inarcassa vanno in giro per tutta Italia a diffondere informazioni, è fuori di ogni ragionevole dubbio che il sanzionato sia assolutamente colpevole.

Personalmente ritengo che siamo più vicini al phishing, prima o poi qualcuno ignaro abbocca, e paga il salato conto.

Con tutta l'organizzazione che ha Inarcassa, a nessuno è venuto mai in mente che, all'avvicinarsi dell'età pensionistica una PEC informativa, una mail o un semplice messaggio sul cellulare che informi che, al pensionamento, se si ha una partita IVA che permetta la libera professione e si è iscritti all'albo, ci si dovrà iscrivere ad Inarcassa, con i conseguenti obblighi, ed in caso di mancata iscrizione si verrà iscritti d'ufficio, con l'obbligo di pagare almeno i minimi, con in più sanzioni per tutti i mancati adempimenti. Così facendo probabilmente si eviterebbe tutto il processo sopra descritto.

Non credo che nessuno ci abbia pensato, piuttosto è l'ipotetico vantaggio economico per i L.P. che spinge al silenzio, è sempre stato così nei confronti dei PAE.

Oggi gli uffici Cassa stanno prendendo delle iniziative sanzionatorie che hanno del surreale e che confermano che si sta tentando di fare "cassa" in tutti i modi possibili, dimenticando che lo scopo principale di una Cassa di previdenza e quello di fornire prestazioni previdenziali (previo incasso dei contributi dovuti, anche in maniera forzata se necessario) non di sanzionare col solo scopo di sanzionare, ben essendo a conoscenza che quell'ingegnere o architetto nulla deve ad Inarcassa. A seguire un recente esempio, ma sono a conoscenza anche di altri casi simili, disseminati un pò in tutta Italia.

Siamo nel 2023 quando inarcassa scrive all'Ing. Pinco Pallino chiedendo di regolarizzare la sua posizione in base ai dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, ove risulta titolare di partita IVA n. dal

Si informa che che l'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per gli ingegneri e architetti che svolgono la libera professione con carattere di continuità e cioè che risultano contemporaneamente:

1. iscritti all'Albo professionale;
2. non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria in conseguenza di un rapporto di lavoro dipendente o altra attività esercitata;
3. in possesso di partita I.V.A.

Inoltre tutti gli ingegneri e architetti, iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non in possesso dei tre requisiti sopra indicati, sono tenuti nei confronti di INARCASSA a comunicare annualmente, tramite Inarcassa on line, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il Volume di affari complessivo ai fini IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA. La comunicazione deve essere fatta anche se

le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e **a prescindere dal codice Ateco attribuito alla partita IVA.**

La parte sottolineata sembra una parte della norma ma in realtà è un'invenzione dell'ufficio, vedasi l'art. 7 dello Statuto ed anche l'art 2 del RGP. In entrambi questi documenti non si parla mai di codice Ateco.

Tutto deriva dal fatto che un tempo vi era un'unica Partita IVA e solo nel 2007 furono introdotti i codici Ateco, quindi prima del 2007 dalle dichiarazioni all'Agenzia non si era in grado di capire se Tizio svolgeva un'attività riconducibile all'ingegneria o all'architettura o meno, quindi la dichiarazione era obbligatoria per tutti indistintamente.

L'inflexibile Dott Fiore, all'epoca alla guida degli Uffici non mi risulta abbia mai perseguito, per mancata dichiarazione alla Cassa, chi aveva una P. IVA non riconducibile all'ingegneria o all'architettura, ben sapendo che Tizio non poteva, con quella P. IVA, aver fatto alcuna fattura come ingegnere o architetto.

Le norme in Italia sono spesso contorte per cui, per delle interpretazioni dubbie fornite dal C.N. Ingegneri in alcune circolari, Inarcassa chiese ed ottenne dal Ministero delle Finanze il parere del 25.2.2015 prot. 4594 che chiariva una volta per tutte che tutte le prestazioni di Ingegneri ed Architetti iscritti all'albo non possono essere considerate occasionali e vanno comunque fatturate con idonea partita IVA, quindi è proprio il codice Ateco attribuito alla partita IVA che consente ad Inarcassa di conoscere se Tizio può avere redditi riconducibili all'ingegneria o all'architettura o meno.

Se la partita IVA è ad esempio agricola, codice attività 011140 – COLTIVAZIONI MISTE CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA, SEMI OLEOSI è già noto ad Inarcassa che tizio, se dovesse fare la dichiarazione indicherebbe sempre e comunque zero per i redditi di attività da Ingegnere.

Tizio, con quella partita IVA pensa ad un disguido e, col mestiere che fa, non si preoccupa sino a quando, nel 2024 riceve una seconda comunicazione ove gli Uffici di Inarcassa comunicano che La Sua posizione contributiva è stata aggiornata relativamente agli anni 2018-2019-2020-2021-2022 mediante:

- la verifica della presentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie 2018 - 2019 - 2020 - 2021- 2022

- il calcolo dell'ammontare delle sanzioni e degli interessi, come previsto dagli Artt. 2, 10 e 14 Regolamento Generale Previdenza

A) **Importo dovuto: euro 680,00**

Contributi: euro 0,00 - Sanzioni: euro 680,00 - Interessi: euro 0,00

Nessuno si domanda come, se non si ha un debito contributivo, possono sorgere delle sanzioni che, guarda caso, vanno a colpire chi ha un'azienda agricola, non pensa nemmeno lontanamente di aver rapporti con Inarcassa (spesso non ne conosce pure l'esistenza) non essendo iscritto in quanto svolge un mestiere ben diverso da quello dell'Ingegnere.

A che pro un Ente assimilabile ad un Ente pubblico, chiede un dato che già è in suo possesso? La Legge, già dai tempi della riforma Bassanini, vieta agli uffici pubblici o assimilabili, di chiedere dati già in suo possesso, ma gli uffici di Inarcassa guardano solo Statuto e RGP di Inarcassa, non la normativa di rango superiore

Tizio ha fatto ricorso al CDA senza ottenere risposta nei tempi previsti il che equivale ad una risposta negativa.

A parere del sottoscritto è evidente che è rimasta una norma che aveva senso prima del 2000 o del del 2007, norma che ha perso il suo valore e gli uffici, allora ben guidati dal Dott. Fiore, non hanno perseguito chi, facendo tutt'altro mestiere, non faceva nessuna dichiarazione.

E' facile prevedere un contenzioso in cui Inarcassa nella grande maggioranza dei casi sarà soccombente, anche perché la norma, così come applicata, ha solo uno scopo sanzionatorio.

E' il caso che il neo eletto CDA provveda rapidamente sia a far cambiare il comportamento degli uffici, sia ad aggiornare il RGP togliendo questa norma datata, rimasta solo per dimenticanza.

Torno ad diverso discorso per i Baby pensionati (tipicamente in pensione nel decennio degli anni '80) questi nel 2000 hanno già 10-20 anni di attività Inarcassa ed avendo un'età tipicamente tra i 50 ed i 40 anni attorno ai 70 anni (qualche volta anche ai 65 anni) maturano il diritto alla pensione con un trattamento molto simile a quello dei L.P., ed ecco che Inarcassa studia delle contromisure perché ciò non avvenga (in proposito rinvio ai miei notiziari 6/2000 e 5/2004 per una trattazione più estesa).

<https://macerata.ordingegneri.it/professione/inarcassa/comunicati-delegato-inarcassa/>

Qui **mi limito ad un riassunto su quanto deliberato nel CND 1-2 aprile 2004**, con tanto di pesce d'aprile per i PAE, che per le loro decisioni si erano basati sulla Legge 6/81 del 3.1.1981 poi integrata dalla Legge 290/1990, leggi che ora vengono stravolte, ed il PAE non può certo cambiare le sue decisioni prese 10-20 anni prima: **modifica statutaria anche degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 ed integrazione dell'art. 42 dello Statuto.**

Le modifiche degli artt. 22, 23, 30 e 31 in pratica cambiano pochissimo

Precedente versione dell'art. 40.1

“Art. 40 - Restituzione dei contributi

40.1 - Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ovvero si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 22, primo comma lettera a), degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente nella misura pari al 95% di quanto complessivamente versato e dei contributi trasferiti e di quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché delle eventuali somme versate a titolo di riscatto.

Nuova versione dell'art. 40.1

40.1 - Coloro che, in possesso di almeno 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto almeno 65 anni di età senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e non fruiscono di pensione di inabilità ed invalidità hanno diritto, su richiesta, a ricevere una prestazione previdenziale contributiva reversibile calcolata con le modalità previste dal regolamento per il calcolo della prestazione supplementare di cui all'art. 25.6 su un montante pari al 100%, anziché al 95%, dei contributi soggettivi di cui all'art. 22.1, lettera a), fermo restando che i contributi utili per detta prestazione corrispondono fino al 31 dicembre 2001 ai contributi soggettivi versati ai sensi dell'art. 22 capitalizzati con l'interesse composto del 5%, e al 95% dei contributi soggettivi versati ai sensi dell'art. 22.1 lettera a) tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Il trattamento della prestazione previdenziale contributiva non dà luogo all'adeguamento previsto dall'art. 25, comma 4.

e l'introduzione di **almeno 5 anni di iscrizione non va certamente a favore dei PAE**, mentre la restituzione dei contributi diventa ora un ricordo.

Rammento, come da calcoli suesposti che il trattamento pensionistico che si otterrà, per i dipendenti normali corrisponderà, per questioni anagrafiche, solo al 40% di quanto si sarebbe ricevuto con la pensione.

Si stabilisce un periodo transitorio di 3 anni per la restituzione, poi i cancelli saranno chiusi⁵. Per i baby pensionati il danno sarà più contenuto, in funzione dell'età anagrafica.

Continua così la persecuzione verso i PAE, senza che questi abbiano possibilità di difesa, gli altri articoli, anche se modificati non cambiano ulteriormente la sostanza delle cose.

L'unica difesa possibile questa volta è la via legale per cui ricorso al TAR del Lazio (poco meno di cento dei teorici 700 possibili interessati, sui 3000 casi teorici, secondo una stima Inarcassa del 2009) TAR che alla prima udienza stabilisce l'urgenza triennale (come il transitorio della normativa) poi però nonostante l'urgenza, ed i solleciti dell'avvocato, nessuna udienza entro i 3 anni.

All'approssimarsi della scadenza alcuni ricorrenti, anche per questioni anagrafiche, si arrendono, chiedendo la restituzione dei contributi, altri decidono di proseguire.

Verrebbe da dire che la giustizia in Italia è un optional. E' incredibile che si

⁵ Sono andato diritto al risultato finale, in realtà la cosa è stata più complessa e ricordo la proposta Inarcassa era che prevedeva che entro 3 anni si doveva scegliere come comportarsi al raggiungimento dell'età pensionabile, se optare per la pensione contributiva o per la restituzione.

tergiversi per quasi 10 anni sulla lampante decisione che il Ministero non poteva stravolgere una delibera Inarcassa, dapprima pubblicando in G.U. un testo non rispondente alla delibera, ed in un secondo tempo respingendo la richiesta di Inarcassa di ripristinare la delibera originaria (CND del 24-25 novembre 2005). Tutto in barba all'art. 3 comma 3 del D. Lgs 509/1994 basta leggere, nessun dubbio interpretativo “ Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi ... Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva.”

Non mi dilungo e rimando al mio notiziario 6/2009, poi al n. 2/2013 ed al n. 6/2013 ove inizio con “Risveglio allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005, ripeto soltanto che la sentenza dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Prima di impugnare la sentenza occorre chiedere l'annullamento della Legge Monti-Fornero poi, in caso di vittoria, riattivare il ricorso.

A parte il fatto che i costi legali, divisi per i ricorrenti “sopravvissuti”, sarebbero poi stati di molto superiori alla restituzione dei contributi versati, il gioco ormai era chiaro, ci saremmo trovati in una inerzia sine die, poi sarebbe arrivata una nuova Legge sostitutiva della Monti – Fornero poi una sentenza che avrebbe ancora dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il gioco delle tre carte è da dilettanti in confronto a questo.

Volat irreparabile tempus! E vengo ai giorni nostri.

Già nel 1987-1989 le baby pensioni subirono delle limitazioni via via crescenti, sino ad arrivare alla riforma Amato del 1992 ed a D. Lgs 509/1994.

In pratica, negli Enti pubblici, dal 2018, si può andare in pensione con 20 anni di contribuzione e 66 anni e 7 mesi.

Indipendentemente dall'età anagrafica si può andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi di contribuzione se uomini.

Ipotizzando una laurea a tempi di record all'età di 23 anni + 41 anni e 10 mesi, siamo a 64 anni e 10 mesi

Se si va in pensione oggi si arriverà a prendere la pensione Inarcassa intera tra 35 anni, quando si avrà l'età 99 anni e 10 mesi.

Ovvio che il PAE odierno, o di, 20 o 30 anni addietro può solo ottenere la prestazione previdenziale contributiva, ed in tal caso, a conti fatti opterà per la prestazione previdenziale all'età di 70 anni e 6 mesi per poi avere gli incrementi quinquennali che, notoriamente hanno un sistema di calcolo penalizzante rispetto alla pensione.

Oggi il PAE in Inarcassa è un aiuto economico per i L.P., in quanto comunque verserà molto di più di quanto potrà ottenere con la prestazione previdenziale.

Ho spiegato tante volte che una pensione INPS potrebbe essere insignificante, addirittura inferiore all'assegno sociale (ad esempio avendo versato contributi per solo 5 anni, all'età pensionabile si ha diritto, dal 1995 - riforma Dini - ad una pensione proporzionata ai contributi versati).

Se si vuole misurare la situazione economica il parametro è l'ISEE, vedasi lo stesso RGP vigente, art. 24.8, che i Delegati ben dovrebbero conoscere, ma i Delegati se ne in fischiano, il parametro per i PAE è la pensione di altro ente: si è comunque ricchi anche se tale pensione è risibile.

Eppure Ingegneri ed Architetti dovrebbero saper fare facilmente i conti, ma qui si rifiutano di farli per principio, comunque sia il PAE è ricco per definizione, e va tartassato a prescindere.

Qualcuno ha osservato che si tratta di cose vecchie rimaste lì e che ora non significano più nulla ma non è assolutamente vero, basta osservare il RGA (Regolamento Generale di Assistenza), in vigore dal 1.1.2024, articolo art. 44 che platealmente include i

titolari di pensione Inarcassa ma **esclude i titolari di pensione di altro Ente** che come tali non hanno necessità di assistenza, anche se muoiono di fame.

I doveri sono esattamente gli stessi, i diritti no! Figli e figliastri e figura meschina di Inarcassa.

Inarcassa, che si vanta ritenendo di essere all'avanguardia tra le casse private, è l'unica cassa che prende in considerazione i PAE, discriminandoli.

Delle due l'una: **o tutte le altre casse sbagliano o sbaglia Inarcassa**, e se si è rimasti soli a prendere in considerazione le baby pensioni, roba del secolo scorso, non è difficile capire chi sta sbagliando.

Sinché in Inarcassa ci saranno riferimenti ai PAE saremo ancora al XX secolo.

Con questo numero concludo la mia serie di articoli augurando un proficuo lavoro al nuovo CND.

DR. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO

EX DELEGATO INARCASSA PER LA PROV. DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri, a meno che non siano citati.

Gli articoli precedenti sono (in ordine cronologico) all'indirizzo

<https://macerata.ordineingegneri.it/professione/inarcassa/comunicati-delegato-inarcassa/>

Se il collegamento diretto non funziona copiare ed incollare l'indirizzo sul browser.